



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 17 novembre 2020

Oggetto: Mercati settimanali di Rimini città del mercoledì e sabato, disposizioni e rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2. Ulteriori disposizioni.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il DPCM 03.11.2020 ove in particolare all'art.1, comma 9, lett. ff) dispone che le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- l'Allegato 9 al suindicato DPCM 3.11.2020 recante Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ed in particolare la Scheda tecnica contenenti le indicazioni che si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei *Comuni*, che devono, fra l'altro:
 - assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- il D.L. 7.10.2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per l'adozione di misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 che al punto a4 prevede: E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: -nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; -presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;-sorveglianza pubblica o privata che verifichi



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini

tel. 0541 704673 fax 0541 704200

www.comune.rimini.it

pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it

e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it

c.f.-p.iva 00304260409

distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; -applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

- il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna del 13.05.2020 allegato all'Ordinanza Regionale n.82 del 17.05.2020, aggiornato con Decreto del Presidente della G.R. n.113 del 17.06.2020;
- le Ordinanze dirigenziali a firma del Dirigente Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini di cui al prot. n. 103399 del 27/04/2020, prot. n. 111235 del 08/05/2020, prot. 113186 del 12.05.2020, prot. 133837 del 04.06.2020, prot. n.263202 del 29.09.2020 e prot. n. 296962 del 27.10.2020, con le quali sono stati attivati tutti i mercati e i posteggi isolati presenti nel Comune di Rimini e prescritte le modalità con le quali devono essere svolte le operazioni di predisposizione e vendita, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie anti contagio;

VISTA la delibera di C.C. n. 55 del 24/11/2016, recante ad oggetto: "Individuazione delle aree pubbliche da adibire al Commercio - Aggiornamento e modifica deliberazione n. 91 del 19/11/2015", dà facoltà al Dirigente del Settore competente, ove attestato da elementi di carattere oggettivo evidenziati dalle categorie interessate, di derogare temporaneamente alle date e ai luoghi previsti per la localizzazione dei posteggi, con provvedimento proprio, sia per risolvere problemi imprevisti e imprevedibili di natura contingente sia per porre in essere sperimentazioni il cui esito favorevole potrebbe essere recepito a modifica dell'attuale programmazione;

RICHIAMATA la nota prot. n.320527 del 16.11.2020 con la quale la Polizia Locale evidenzia alcune aree critiche riscontrate in occasione dei controlli effettuati all'interno del mercato di Rimini Città sabato u.s. che necessitano di interventi al fine di garantire il distanziamento sociale e contrastare episodi di assembramento, in particolare le zone interessate sono:

- a) Area Padane corsie centrali nel settore alimentare;
- b) Via IV Novembre nel tratto compreso tra via Piazzetta Teatini e via Luigi Piani;
- c) Via Dante nel tratto nel compreso tra via Patara e via Aponia;
- d) Zona Arco nel tratto di Corso d'Augusto compreso fra Largo Giulio Cesare e via Castracane/Brighenti;

Nella medesima nota viene altresì evidenziata la necessità di sospendere l'assegnazione dei posteggi mediante la cosiddetta "spunta";

DATO ATTO che le misure adottate costituite dal presidio delle aree critiche con personale dedicato e la perimetrazione dei singoli posteggi non risultano sufficienti al fine di contrastare fenomeni di assembramento anche in considerazione dei limitati spazi a disposizione nelle corsie delle predette aree, come segnalato dalle forze di polizia, rendono necessario provvedere al distanziare e ridistribuire i posteggi interessati al fine di poter mantenere attivo l'intero mercato;

CONSIDERATO che l'attuale collocazione della Regione Emilia Romagna tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione) non consente la mobilità tra comuni e pertanto l'affluenza al mercato a partire da



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

mercoledì p.v., presumibilmente risulterà più contenuta, si ritiene di sperimentare l'adeguamento delle posizioni dei posteggi sfruttando gli spazio circostanti laddove possibile ovvero attraverso la collocazione di alcuni operatori su posteggi liberi;

RITENUTO che, in considerazione dell'urgenza di provvedere, allo stato attuale, sia funzionale incaricare il COCAP s.c.a.r.l., attuale gestore dei servizi di mercato per il Comune di Rimini, di individuare al momento dell'allestimento dei posteggi quali siano le posizioni da rispettare ed in particolare:

1. per l'area PADANE slittamento del posteggio n.184 verso il posteggio n.201;
2. per l'area di via IV NOVEMBRE (sub b)) spostamento dei posteggi dal n.48 al n.53 lato Ravenna con arretramento sul marciapiede di 80 cm;
3. per via DANTE nel tratto compreso tra via Patara e via Aponia arretramento sul marciapiede dei posteggi nn. 80-81-82 di cm.60;

per la zona Arco tratto di Corso d'Augusto tra Largo Giulio Cesare e via Castracane/Brighenti a seguito dell'individuazione di nuove collocazioni verranno successivamente fornite specifiche disposizioni;

RITENUTO altresì di dover sospendere l'assegnazione a mezzo "spunta" dei posteggi liberi anche su base giornaliera nelle seguenti zone in quanto caratterizzate da un notevole afflusso di persone e dalla scarsità di spazi:

- Corso d'Augusto compreso fra Largo Giulio Cesare e via Castracane/Brighenti;
- Piazza Tre Martiri;
- Via IV Novembre da via Tempio Malatestiano a via Castelfidardo;
- Via Castelfidardo tratto compreso tra via IV novembre e via Michele Rosa;
- Via Dante tratto compreso tra via Castefidardo e via Aponia relativamente ai posteggi dal n.80 al n.88;
- Zona Padane limitatamente al Settore Alimentare;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, allegato 11, recate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19," ed in particolare le seguenti misure per gli esercizi commerciali:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lett. b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

VISTO il D.L. 16.05.2020 n.33, il quale prevede:

- all'art.1, comma 14, che *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei*



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

protocolli o nelle linee guida nazionali; al comma 15 è previsto che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- all'art.2, che Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

RICHIAMATA la possibilità di procedere alla SOSPENSIONE IMMEDIATA dell'attività con chiusura del posteggio per l'operatore o gli operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

VISTO il D.L. 25.03.2020 n.19 ed in particolare l'art.4 riportante sanzioni e controlli richiamato sia dal D.L. 16.05.2020 che dall'Ordinanza regionale Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

per quanto suindicato,

ORDINA

Fatto salvo quanto in precedenza disposto e richiamato nel provvedimento prot. n. 296962 del 27.10.2020, lo svolgimento sperimentale dell'attività nei Mercati settimanali di Rimini Città del mercoledì e del sabato a partire da mercoledì 18 novembre fino a diverso provvedimento, dovrà svolgersi secondo le seguenti ulteriori prescrizioni, affinché vengano rispettate tutte le misure atte ad impedire fenomeni di assembramento che non garantiscano il rispetto del distanziamento interpersonale e vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da SARS CoV-2 COVID-19:

1. posizionamento dei posteggi secondo le indicazioni fornite dal COCAP s.c.a.r.l., attuale gestore dei servizi di mercato per il Comune di Rimini su:
 - area PADANE slittamento del posteggio n.184 verso il posteggio n.201;
 - area di via IV NOVEMBRE (sub b)) spostamento dei posteggi dal n.48 al n.53 lato Ravenna con arretramento sul marciapiede di 80 cm;
 - via DANTE nel tratto compreso tra via Patara e via Aponia arretramento sul marciapiede dei posteggi nn. 80-81-82 di cm.60;
2. sospensione dell'assegnazione giornaliera dei posteggi a mezzo "spunta" nelle seguenti aree:
 - Corso d'Augusto compreso fra Largo Giulio Cesare e via Castracane/Brighenti;
 - Piazza Tre Martiri (eventuali posteggi liberi verranno utilizzati per lo spostamento di operatori insistenti in area Arco sub d));
 - Via IV Novembre da via Tempio Malatestiano a via Castelfidardo;
 - Via Castelfidardo tratto compreso tra via IV novembre e via Michele Rosa;
 - Via Dante tratto compreso tra via Castelfidardo e via Aponia relativamente ai posteggi



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- dal n.80 al n.88;
- Zona Padane limitatamente al Settore Alimentare;

3. la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto delle suindicate prescrizioni e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato da parte di uno o più operatori, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale provvederà alla sospensione immediata dell'attività nei confronti dell'esercente responsabile delle inadempienze ovvero del mercato o parte di questo interessata dalle criticità riscontrate.
4. gli organi di controllo sono invitati a segnalare situazioni che necessitano di intervento nella gestione delle misure sperimentali poste in essere al fine di poter adottare eventuali gli provvedimenti risolutivi;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 18 novembre 2020 e rimane in vigore fino successivo provvedimento, viene pubblicata al fine della notifica a tutti gli operatori all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15, nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale, al C.O.C.A.P. a.r.l. e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Fugattini
F.to digitalmente